



IL SINDACO

ORDINANZA NR. 70/AG del 31/05/2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la precedente Ordinanza balneare n. 04/2014/DE.MAR. del 26/06/2014 integrata con la successiva n. 01/2018/DE.MAR. del 05/02/2018.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000."

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa";

VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) di modifica della Legge 494/1993 relativamente alla gestione delle aree di demanio marittimo;

VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i., avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto "Disciplina

delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative”;

RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO il Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di Terracina, approvato con Ordinanza n. 33/2011 del 20.05.2011;

VISTO l’art. 23 comma della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 34 del 30 ottobre 1997, ad oggetto "Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO il D. Lgs. n. 114/98 del 31.03.1998 relativo alla "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la D.G.R. Lazio 18 dicembre 2006, n. 866, ad oggetto "Recepimento Accordo Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale”;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 920 del 21 dicembre 2006, ad oggetto "Linee guida sul microchip quale sistema di identificazione ai fini dell’anagrafe canina”;

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

VISTA l’Ordinanza 06 agosto 2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e la successiva proroga con Ordinanza del 25/06/2018;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 06.11.2019 relativa al "Testo unico sul Commercio” e

s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza n. 36/2019 del 19.04.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l'art. 1 comma 1 che stabilisce che "a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica"; e comma 14 che dispone "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16."

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", contenente Linee guida per il riavvio, tra l'altro, delle attività degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e di altre attività a finalità turistico - ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo;

VISTA la nota esplicativa della Regione Lazio, prot. 0448698 del 22/05/2020, che riporta le indicazioni di carattere generale da applicare alle attività che si svolgono sugli arenili;

VISTA la nota prot. n. 5621 del 25/05/2020 trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina avente ad oggetto "Stagione Balneare 2020 - Disciplina delle zone riservate ad attività balneari: prescrizioni e norme regolamentari" nella quale, tra l'altro, viene disposta, salvo eventuali modifiche e/o

integrazioni attualmente non previste, la vigenza dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 36/2019.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.00043 del 27/05/2020 avente per oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

CONSIDERATO:

- **Che** con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- **Che**, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

ORDINA

ART. 1

STAGIONE BALNEARE – DURATA

- 1.1. La stagione balneare è compresa tra il 29 Maggio e il 30 Settembre 2020.
- 1.2. Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari - le cui attività devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare almeno il 1° Settembre - il servizio di salvataggio dovrà essere sempre erogato.
- 1.3. Ove una struttura balneare intenda operare successivamente alla sua conclusione, dovrà esserne data formale comunicazione al Dipartimento III di questo Comune almeno 20 giorni prima. In tali casi di apertura o chiusura in deroga, possibili solo per i mesi di aprile e novembre di ogni anno in aggiunta al normale periodo stagionale 1° maggio - 31 ottobre, l'utilizzo dell'arenile sarà consentito, mediante corresponsione del relativo canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale, solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità di balneazione, con l'obbligo quindi di esporre la bandiera rossa indicante la balneazione NON sicura e di posizionare nell'arenile in concessione minimo 2 (due) cartelli - in materiale resistente alle intemperie - riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI**

"SALVAMENTO"; La stessa deve essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba.

- 1.4.** La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare, negli arenili in concessione per stabilimento balneare e per spiaggia attrezzata.
- 1.5.** I titolari di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, inerenti a stabilimenti balneari, possono estendere alla durata annuale l'esercizio delle attività previste dal titolo concessorio, **fino alla data di validità dello stesso**, su presentazione di apposita istanza da autorizzare **ogni anno** da parte del comune, prevedendo la permanenza delle strutture allocate sull'arenile, previa acquisizione di tutti i titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque dovuti.
- 1.6** A tal riguardo, risulta imprescindibile la presentazione da parte degli interessati dell'integrazione, **nel rispetto di quanto previsto e consentito dal titolo concessorio**, per il periodo aggiuntivo alla durata della stagione balneare, da far valere quale autorizzazione, della SCIA sanitaria commerciale, della somministrazione alimenti e bevande, dell'autorizzazione paesaggistica e della comunicazione/autorizzazione Agenzia delle Dogane.
- 1.7.** La destagionalizzazione comporta l'onere per il concessionario di provvedere all'apertura della struttura balneare, per lo svolgimento delle attività connesse, in tutte le giornate di venerdì, sabato e domenica contenute nel periodo interessato, oltre a tutti i giorni festivi e prefestivi, **con orari di almeno 8 ore, dalle ore 09,30 alle ore 17,30.**
- 1.8.** Oltre all'attività di somministrazione per ristorazione e bar, dovrà essere assicurata, nelle ore e nei giorni indicati ai punti precedenti, l'installazione sull'arenile di almeno una fila di ombrelloni con relativi arredi (sdraio e/o lettini), che saranno utilizzati solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità di balneazione, con l'obbligo quindi di esporre la bandiera rossa indicante la balneazione NON sicura; Dovranno essere posizionati nell'arenile in concessione minimo 2 (due) cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti "come previsto dall'art. 10 comma 8 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2017 in data 28.04.2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina" la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"**; La stessa deve essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba.

- 1.9.** Il concessionario è obbligato, al fine dell'utilizzo dell'arenile per lo svolgimento delle attività connesse al titolo demaniale nel periodo della destagionalizzazione, alla stipula di apposita Polizza Fidejussoria per eventuali danni a persone e/o cose, sollevando da qualsiasi responsabilità civile o penale il Comune di Terracina.
- 1.10.** È obbligo dei titolari provvedere alla sistematica e regolare pulizia dell'arenile in concessione per tutto il periodo indicato nei punti precedenti
- 1.11.** Per l'utilizzo dell'arenile e di tutte le strutture connesse, come previste dal titolo concessorio, è dovuto il pagamento aggiuntivo del relativo canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale.
- 1.12.** Il concessionario è, altresì obbligato al pagamento dei tributi comunali aggiuntivi, nella misura dovuti.
- 1.13.** Il concessionario è obbligato all'osservanza ed al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni derivanti dagli atti di cui alla Legge Regionale n. 13/2007 e ss.mm.ii., al Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016, alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27.09.2016.

ART. 2

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

2.1. E' vietato fare il bagno:

- a) nei porti e nei canali navigabili;
- b) nel raggio di 200 (duecento) metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, nonché, dalle foci dei canali navigabili;
- c) fuori dai porti, nelle zone destinate alla mitilicoltura e a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora;
- d) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati;
- e) nelle zone di mare ove è vietata la balneazione per ragioni, tra le altre, di carattere igienico sanitarie.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

- 3.1.** Sulle spiagge del territorio del Comune di Terracina È VIETATO:

- 3.1.1. lasciare natanti in sosta - fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio - qualora tale sosta comporti intralcio allo svolgimento in sicurezza dell'attività balneare;
- 3.1.2. lasciare sulle spiagge libere anche negli orari diurni ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate;
- 3.1.3. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, ecc., la fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, senza facoltà di permanenza. Nei casi in cui la profondità dell'arenile è minore di metri 15 (quindici), l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità stessa;
- 3.1.4. campeggiare o comunque installare tende o strutture similari;
- 3.1.5. transitare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e/o soccorso, nonché di quelli addetti alla pulizia degli arenili limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 19.00 alle ore 09.30
- 3.1.6. praticare qualsiasi gioco sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti se queste attività arrechino danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati SOLAMENTE nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari. E' in ogni caso vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.
- 3.1.7. condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti, purché muniti di brevetto o titolo abilitativo equipollente;
- 3.1.8. tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- 3.1.9. esercitare attività lucrative, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o sportive senza le prescritte autorizzazioni, in particolare restano comunque vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.

- 3.1.10. gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- 3.1.11. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- 3.1.12. sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- 3.1.13. esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità;
- 3.1.14. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- 3.1.15. pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (*c.d. surfcasting*) organizzate dalle associazioni sportive, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con l'esclusione pertanto delle aree assentite in concessione;
- 3.1.16. distendere o tingeggiare reti da pesca;
- 3.1.17. effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere;
- 3.1.18. su tutto il litorale, offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici e privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di arenile, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;
- 3.1.19. E' vietato il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

3.2. sugli arenili in concessione del Comune di Terracina e' possibile sostare durante le ore diurne con mezzi adibiti al servizio di pulizia spiaggia.

3.3. I Concessionari sono, inoltre:

a) obbligati al mantenimento in sicurezza di tutte le strutture posizionate sull'arenile, con obbligo di verifica delle stesse;

b) obbligati a segnalare senza indugio/immediatamente all'Autorità concedente lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;

c) obbligati ad astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi.

3.4. Il Concessionario dovrà garantire, rispetto all'installazione di qualsiasi struttura posizionata sull'arenile che, le stesse, siano realizzate a regola d'arte, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e incolumità pubblica, assumendo qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi in caso di evento dannoso.

3.5 Nel posizionarsi in spiaggia, si dovrà disporre l'ombrellone in modo da creare una piazzola di mq. 10. I gestori dovranno altresì garantire il distanziamento di sicurezza anche per i percorsi destinati alla battigia e a ogni singola postazione, come da disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27/05/2020 n. Z00043.

3.6 È importante dare una giusta attenzione all'informazione e alla responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione;

3.7 In conseguenza delle misure prescrittive di natura sanitaria imposte dalla normativa richiamata in premessa, **i titolari di strutture balneari e di spiagge libere in convenzione e non, dovranno:**

a) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

b) Rendere disponibili prodotti igienizzanti per gli utenti e per il personale in più punti dell'impianto. Privilegiare l'accesso alle strutture preferibilmente

tramite prenotazione con l'obbligo di mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

c) Potranno rilevare agli utenti la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

d) Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

b) La postazione dedicata alla cassa potrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale dovrà indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, dovrà favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

c) Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alle strutture in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone, nel rispetto delle previsioni dettate dall'O.P.G.R. n. 42/2020. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

d) Gli utenti delle spiagge hanno l'obbligo dell'uso della mascherina nelle fasi di accesso e allontanamento dall'arenile.

e) Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

f) È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura monouso o personale.

g) Effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

h) Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.

i) Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, oppure la destinazione ad uso personale ed esclusivo degli stessi. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

j) Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di

consegna all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste. Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19). 19/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 - Supplemento n. 4 Pag. 13 di 34.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

- 4.1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, nel periodo compreso tra il 29 maggio al 30 giugno e nel periodo compreso il 1° settembre al 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30, nel periodo compreso il 1 luglio al 31 agosto dalle ore 9.30 alle 19.00.
- 4.2. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 4.1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento dei titoli abilitativi all'esercizio commerciale, rilasciati dalla competente autorità comunale e sanitaria.
- 4.3. I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
- 4.4. I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto ai commi 1.3 ed 1.4 del precedente articolo 1 - devono:
 - 4.4.1. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi;
 - 4.4.2. ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 3, garantire a chiunque il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, specie nei casi di impossibilità di accesso per interclusione attraverso gli arenili liberi contigui all'area in concessione.
 - 4.4.3. Nei casi di apertura o chiusura in deroga, previsti dall'art. 1 comma 1.3, i concessionari sono obbligati ad affiggere almeno due cartelli, disposti in

maniera visibile nelle lingue previste dalla presente ordinanza, con la dicitura
“Stabilimento balneare aperto solo a scopo elioterapico”.

- 4.5. L'assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato - e deve stazionare nella postazione di cui al successivo comma 4.9 oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio.
- 4.6. Ove non risulti assicurato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio.
- 4.7. Ai punti estremi del fronte-mare in concessione, in prossimità della battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.
- 4.8. Qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione, dovrà essere issata - a cura del concessionario - su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa.
- 4.9. In caso di vento forte deve essere issata, su apposita antenna visibile, una bandiera gialla recante la scritta - almeno in italiano e nelle lingue previste dalla presente ordinanza - "**VENTO PERICOLOSO**".
- 4.10. Nelle citate circostanze di pericolo è, comunque, vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. In tali casi i bagnanti devono essere avvertiti della situazione di pericolo, a cura del personale di servizio dello stabilimento, ricorrendo, ove possibile, anche all'impiego di mezzi fonici.
- 4.11. Il concessionario ha l'obbligo di curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.
- 4.12. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da garantire *"un'ordinata utilizzazione dell'arenile stesso e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia, in modo da garantire - in caso di necessità - le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile"* (Regolamento Regionale n. 19/2016).
- 4.13. Le aree demaniali marittime assentite in concessione devono essere delimitate - a cura dei concessionari e fatta eccezione della fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia

- con sistema a giorno, di altezza non superiore a **metri 1,30** (unovirgolatrenta) che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

- 4.14. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione al Dipartimento III di questo comune, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.
- 4.15. Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), salvo espresso consenso del concessionario.
- 4.16. I concessionari/gestori devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina o all'Autorità di P.S. e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- 4.17. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 4.18. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
- 4.19. E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico.
- 4.20. I servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.
- 4.21. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.
- 4.22. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine.

- 4.23. I titolari di concessione demaniale marittima possono realizzare "corridoi di lancio" al solo scopo di consentire l'atterraggio e la partenza di unità da diporto, aventi le caratteristiche e con gli obblighi d'uso, previa segnalazione certificata di inizio attività (cd. "SCIA"), da inviarsi al Comune di Terracina - Settore Demanio Marittimo e Portuale (a mezzo PEC, all'indirizzo posta@pec.comune.terracina.lt.it); tale SCIA dovrà essere conforme ai requisiti di cui all'art. 19 Legge 241/1990 e ss.mm.ii...
- 4.24. Per quanto NON espressamente previsto dalla presente ordinanza, trovano applicazione le norme di fruizione dell'arenile previste dal Regolamento Regionale n. 19/2016, citato in premessa, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 1164 del codice della navigazione.

ART. 5

ACQUASCOOTERS O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI - NOLEGGIO ED UTILIZZO - NORME DI COMPORTAMENTO - CORRIDOI DI LANCIO

- 5.1 Ogni attività di noleggio di natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni.
- 5.2 Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzato il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata da questo Comune.
- 5.3 I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare il noleggio di natanti da diporto, nell'ambito della concessione, dovranno inoltrare comunicazione al Comune di Terracina, precisando la esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'Autorità Marittima.
- 5.4 Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Terracina ha l'obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse; la realizzazione di detti corridoi è subordinata alla previa segnalazione certificata di inizio attività (cd. "SCIA"), da inviarsi al Comune di Terracina - Settore Demanio Marittimo e Portuale (a mezzo PEC posta@pec.comune.terracina.lt.it). Tale SCIA dovrà essere conforme ai requisiti di cui all'art. 19 Legge 241/1990 e ss.mm.ii..
- 5.5 Oltre a quanto previsto dal precedente art. 3, sulle spiagge ricadenti nel Comune di Terracina è altresì vietato:

- 5.5.1. depositare acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, nel corso della stagione balneare, fatta eccezione delle aree a ciò appositamente destinate con espresso provvedimento amministrativo;
 - 5.5.2. tenere depositi di carburanti di qualsiasi tipo - entro qualunque contenitore -, nonché effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
 - 5.5.3. eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti;
 - 5.5.4. trainare sulla battigia e sulle spiagge acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, mediante l'ausilio di carrelli a propulsione meccanica di qualsiasi tipo (es.: autoveicoli, trattori, ecc.).
- 5.6. Fatta salva l'osservanza della vigente Ordinanza di approvazione del regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Terracina - emanata dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - il noleggio di acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili deve essere effettuato, osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:
- 5.6.1. il titolare dell'attività di noleggio o altra persona preposta devono essere muniti di brevetto di assistente salvataggio ed hanno l'obbligo di sostare presso la zona dove viene esercitata l'attività stessa;
 - 5.6.2. l'attività di noleggio può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.30;
 - 5.6.3. il noleggiatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti e delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, facendo sottoscrivere al noleggiante espressa attestazione completa altresì delle generalità del medesimo, da annotare su apposito registro;
 - 5.6.4. nelle immediate vicinanze della zona dove si svolge l'attività di noleggio deve essere prontamente disponibile un idoneo natante a motore, da utilizzarsi esclusivamente per le emergenze in mare; tale natante deve essere munito di idoneo cavo di rimorchio e di una cassetta di medicinali per il pronto soccorso, conforme alla vigente normativa antinfortunistica.
 - 5.6.5. Gli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza non inferiore a mt. 200 (duecento) dalla costa.

ART. 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO

- 6.1. I concessionari di strutture balneari hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico da sottoporre all'approvazione del competente Ufficio Circondariale Marittimo e del Dipartimento III di questo Comune e che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa.
- 6.2. Detto piano collettivo di salvataggio dovrà indicare, inoltre, il soggetto responsabile dell'organizzazione di tale servizio.
- 6.3. I Concessionari contigui, le eventuali Associazioni di Concessionari o associazioni all'uopo costituite, che intendono organizzare il servizio di salvataggio, devono inviare al Dipartimento III di questo Comune, entro il 15 giugno dell'anno in cui deve essere erogato il servizio, una proposta di «*Piano collettivo di salvataggio*» contenente le generalità del legale rappresentante, l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio.
- 6.4. Il Dipartimento competente di questo Comune potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio, per una migliore funzionalità del servizio.
- 6.5. Nelle more dell'approvazione dei piani, nonché in caso di mancata approvazione ovvero di mancato accordo tra le Associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.
- 6.6. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio, ai sensi dell'art. 4 della presente Ordinanza.

ART.7

BALNEABILITA' DELLE ACQUE - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

- 7.1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 9, lett. d) del Regolamento Regionale della Regione Lazio n. 19/2016, i titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di Terracina sono obbligati, tra l'altro, ad esporre in modo ben visibile un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli.
- 7.2. L'avviso di cui al precedente comma 7.1 deve essere redatto almeno in italiano e nelle lingue indicate nell'art. 1 del presente documento su un cartello avente dimensioni NON inferiori a cm 30×42 (foglio A3), considerato il caso specifico in essere di ogni singolo operatore turistico-balneare.

ART. 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI

- 8.1. È abrogata l'ordinanza 69/AG del 29/05/2020 ed ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa. In particolare abrogata la precedente Ordinanza balneare n. 04/2014 DE.MAR. Del 26/06/2014 integrata con la successiva n. 01/2018/DE.MAR. Del 05/02/2018.
- 8.2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
- 8.3. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo **650** del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..
- 8.4. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Terracina nonché sui siti internet **[http://:www.comune.terracina.it.it](http://www.comune.terracina.it.it)**, **E [http://:www.guardiacostiera.it/terracina](http://www.guardiacostiera.it/terracina)**, e sarà notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed alle locali Associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari di Terracina.
- 8.5. E' fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- 8.6. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul portale internet istituzionale dell'Ente.
- 8.7. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO F.F.
Roberta Ludovica TINTARI

(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis,
del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice
dell'Amministrazione Digitale")

